Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 54/2023

Pordenone, 12 ottobre 2023

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LETTERE DI *COMPLIANCE* AI CONTRIBUENTI FORFETTARI PER QUADRO RS MODELLO REDDITI 2022



Con provvedimento n. 325507/2023 l'Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni previste nella L. 190/2014, dispone l'invio di una comunicazione ai contribuenti che si sono avvalsi del regime forfettario per l'anno 2021, e che nel modello Redditi 2022 non hanno riportato nel quadro RS le informazioni richieste nei righi da 375 a 381.

Come si legge nel punto 1 del citato provvedimento l'Agenzia delle entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022, presentato per il periodo d'imposta 2021, dai soggetti che in tale periodo d'imposta hanno adottato il regime forfettario, per verificare l'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti per tali soggetti.

Informazioni obbligatorie

Nel quadro RS del modello Redditi PF i contribuenti che adottano il regime forfettario devono compilare il prospetto di cui ai righi da RS371 a RS381, contenente alcune informazioni relative all'attività svolta.

Più nel dettaglio, nei righi RS372, RS372 e RS373 sono richiesti i dati dei percettori di redditi, ed i relativi importi, per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta, non essendo i contribuenti forfettari sostituti d'imposta. Sono inoltre richieste informazioni distinte per imprese e professionisti, e in particolare:

- gli esercenti attività d'impresa devono compilare i righi da RS375 a RS378 indicando rispettivamente:
  - il numero complessivo dei mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività;
  - l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci (o i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi);
  - i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (locazione, noleggio e affitto);
  - l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'acquisto di carburante per autotrazione;
- gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare nel rigo RS381 i consumi (servizi telefonici, consumi di energia elettrica e i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per la trazione di autoveicoli).



I contribuenti forfettari non determinano il reddito analiticamente, bensì applicando una percentuale di redditività ai componenti positivi di reddito. Pertanto, i dati richiesti devono essere prelevati da documenti extracontabili che non sempre sono di immediata disponibilità.

Studio Pacella Commercialisti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932 ***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***

Modalità informative e di regolarizzazione

Nel punto 2 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate è previsto che la comunicazione inviata ai contribuenti forfettari che non hanno compilato il prospetto informativo è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del "cassetto fiscale", sezione "L'Agenzia scrive". Nel successivo punto 3 del provvedimento è prevista la possibilità per il contribuente di segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Il punto 5 del provvedimento si occupa delle modalità con cui il contribuente può regolarizzare la mancata (o errata) compilazione degli elementi informativi previsti nel quadro RS. In particolare, è necessario presentare una dichiarazione integrativa (con le informazioni in questione), potendosi avvalere del ravvedimento operoso e pagando la sanzione ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Attenzione

Con il recente "*Decreto Proroghe*" (D.L. 132/2023) è stato previsto il differimento al 30 novembre 2024 del termine per l'invio dei dati informativi nel quadro RS del modello Redditi. Pertanto, il contribuente potrà attendere sino alla predetta data per sanare l'irregolarità. È bene osservare che il differimento del termine è di fatto una "*rimessione in termini*" in quanto il contribuente potrà inviare i dati del quadro RS (con una dichiarazione integrativa) senza pagamento di alcuna sanzione.

Studio Pacella Commercialisti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA.
01345130932**www.studio-pacella.it** **e-mail: info@studio-pacella.it**